

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo (irriguo) dal torrente Chiebbia, in Comune di VIGLIANO BIELLESE, assentita all'Azienda LANARI Alfio & C. di Yoselito LANARI – Società Agricola S.S. con D.D. n. 862 del 12 giugno 2025. PRAT. 195AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 862 del 12 giugno 2025

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

1. Di assentire, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i., all'Azienda "LANARI Alfio & C. di Yoselito LANARI – Società Agricola S.S." - (Cod. fiscale: 83003160021) – con sede in via della Confraternita n. 10 - 13856 VIGLIANO BIELLESE – la licenza di attingimento d'acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di VIGLIANO BIELLESE;

2. di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

- l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa elettrica, immersa nel greto del torrente Chiebbia al bisogno;
- l'acqua filtrata attraverso un impianto apposito verrà successivamente utilizzata per la bagnatura di vasi, mediante impianti a goccia e irrigatori;
- la portata istantanea del prelievo non dovrà superare il valore di litri/secondo massimi 5 e la portata media il valore di litri/secondo medi 0,27 – corrispondenti a un volume annuo di circa 8.640 metri cubi d'acqua, riferiti al periodo di utilizzo dal 1° gennaio al 31 dicembre, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature;
- l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (irrigazione di coltivazioni floricole e piante ornamentali);
- ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del torrente Chiebbia. Non potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corpo idrico interessato dall'attingimento e dovrà essere sospeso il prelievo ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata d'acqua presente in alveo o dietro richiesta dell'Autorità competente (omissis);
- ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è assentita per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento autorizzativo (omissis);
- il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;
- qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI